

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

REGOLAMENTO

PER LA SALVAGUARDIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

E PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI SUI SEDIMI
STRADALI COMUNALI E SU OPERE PUBBLICHE
URBANIZZATIVE DI PROPRIETA' COMUNALE O DI USO
PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° ____ DEL _____

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Applicazione

Le presenti norme si applicano a tutti i lavori che richiedono la manomissione ed i relativi ripristini da effettuarsi da parte di chiunque le effettui sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi del Comune nonché su aree comunali pubbliche o di uso pubblico.

Si applicano altresì ai danni alle pavimentazioni causati da alberature private adiacenti i sedimi di cui al comma precedente.

Le presenti norme non esimono i soggetti di cui al presente articolo del rispetto di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti, nonché delle norme, convenzioni, contratti che regolano gli interventi su proprietà pubbliche.

Per gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione elettronica si applicano inoltre le norme vigenti in materia al momento della richiesta esecuzione dei lavori.

Art. 2 - Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione.

a) Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare all'Ufficio Tecnico – gestione servizi comunali - del Comune i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.

Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali. Oltre al programma annuale di manomissione i contenuti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi trimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.

Gli interventi ritenuti di notevole rilevanza dall'Ufficio Tecnico saranno discussi in apposita Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.

b) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (fatta eccezione per gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive condizioni di pericolo) dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento della tassa di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

Per la realizzazione di nuovi impianti di rete e per l'estensione degli stessi, le opere pubbliche, che vengono disciplinate dalla vigente normativa in materia, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti e le verifiche sono di diretta competenza dell'Ufficio Tecnico gestione servizi comunali.

La richiesta dovrà contenere:

- la corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato e/o le buche oggetto dell'intervento;

- il progetto opportunamente quotato, riportante la dislocazione schematica dei nuovi servizi previsti nel sottosuolo, comprendente i calibri e le quote, su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di San Vincenzo in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico da concordarsi, da inviare all'Ufficio competente per l'aggiornamento della banca dati

cartografica del Comune. La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del concessionario, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti.

In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino provvisorio e definitivo. Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere preventivamente informate le interessate società che espletano tale servizio. Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario, oltre ad ottemperare a quanto detto in precedenza, dovrà rispettare il vigente regolamento del verde e le prescrizioni impartite saranno recepite nel provvedimento autorizzativo. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata a seguito di apposita istanza avanzata all'Ufficio Tecnico, che informerà il Corpo di Polizia Municipale, e con loro coordinerà le attività al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l'autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. In tal caso, l'indennizzo di cui all'art. 11 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati nei dodici mesi precedenti l'intervento richiesto e del 50% per sedimi sistemati da dodici a ventiquattro mesi prima dell'intervento richiesto, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.). A garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il Concessionario dovrà depositare, insieme alla richiesta, apposita fidejussione bancaria od assicurativa il cui importo, non dovrà essere inferiore ad €. 5.000,00 (cinquemila) per interventi fino 10 ml/10mq, inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila) per interventi fino a 100ml/100mq ed €. 30.000,00 per interventi superiori a 100 ml/100mq. Detta fidejussione sarà svincolata dalla sua validità un anno dopo il rilascio dell'autorizzazione e comunque non prima di sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o del rilascio del certificato di regolare esecuzione (richiesto nel caso di interventi superiori a 100 ml di lunghezza /100 mq di superficie) o dall'attestato dell'ufficio tecnico di regolare esecuzione.

c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico regolare domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, completa di tutti i dati previsti. In particolare dovrà essere indicata la data di inizio dei lavori, coincidente con quella fornita nel programma annuale di intervento di cui alla lettera a), nonché la data prevista di fine degli stessi lavori, riferita anche al ripristino stradale.

Per i soli guasti che assumono carattere di emergenza in relazione ai pericoli per la pubblica incolumità che da essi potrebbero derivare o che compromettano le condizioni igienico sanitarie di un edificio, è consentita l'esecuzione dei lavori in assenza di provvedimento autorizzativo. In tal caso, il soggetto operante dovrà comunque informare l'Ufficio Tecnico a mezzo fax o PEC con ogni immediatezza e, comunque, nel corso degli stessi interventi (il contenuto di tale avviso dovrà necessariamente specificare i motivi che hanno indotto a considerare l'intervento indifferibile).

A tutela del Concessionario, qualora il suolo pubblico presenti degli ammaloramenti, egli dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

Per gli interventi urgenti, annualmente, gli Enti gestori dei sottoservizi dovranno presentare polizza fidejussoria di importo non inferiore ad €. 30.000,00 che sarà tacitamente rinnovata .

d) Prima di iniziare i lavori il soggetto autorizzato ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo, e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In caso di

attraversamenti di linee ferroviarie, piste ciclabili o ciclopedonali dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato titolare delle infrastrutture o delle opere.

e) Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale ma comunque soggetta ad uso pubblico, il Concessionario dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione costituirà parte integrante della richiesta di cui al presente articolo.

f) Il ripristino definitivo dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Lo stesso potrà essere eseguito, su richiesta, dal Comune ed a spese del Concessionario con le modalità di cui al successivo art. 15.

g) Poiché le fondazioni delle opere e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente a causa della posa in opera dei servizi, a titolo di indennizzo o di ristoro gli operatori del sottosuolo ed i privati dovranno corrispondere all'Amministrazione una somma quantificata in base alle tabelle di cui al successivo capo 4, secondo le modalità previste dallo stesso capo.

h) Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile (massimo 180 giorni dalla data della richiesta), a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati (canalizzazioni, camerette interrato, armadi e quant'altro richiesto) qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi

i) Il Comune o il Gestore dei servizi, per esigenze di carattere generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico, sentito il gestore del servizio, possono richiedere al Concessionario di inserire negli scavi da egli stesso effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici servizi.

Il Concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo, il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

l) I soggetti proprietari di alberature che causano danni alle pavimentazioni pubbliche o di uso pubblico o ai sottoservizi dovranno, su rilievo e segnalazione del danno, da parte degli uffici comunali o delle forze dell'ordine, procedere al ripristino dello stato dei luoghi con le procedure del presente articolo e con le modalità del presente regolamento. Fino al ripristino dello stato dei luoghi ed anche in mancanza di segnalazione da parte degli uffici comunali, i suddetti proprietari saranno responsabili per qualsiasi danno nei confronti dei terzi.

CAPO II - NORME TECNICHE

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale

Le aree oggetto di manomissione e/o danneggiate dovranno essere ripristinate nel rispetto delle tipologie esistenti, secondo i consueti canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento. In particolare nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, segnaletica verticale ed orizzontale, etc.) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini del presente regolamento.

2) Qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti di sottoservizi di proprietà di altri soggetti, il direttore dei lavori o, in alternativa, il soggetto titolare dell'autorizzazione, sospende i lavori e ne dà immediata comunicazione al gestore degli impianti messi in luce ed all'ufficio gestione servizi comunali.

3) Successivamente il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in sua vece, il direttore dei lavori, in contraddittorio con il gestore degli impianti messi in luce e con un rappresentante del Comune di San Vincenzo, compila un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere per limitare l'interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà allegare una completa documentazione fotografica dell'accaduto. Copia del verbale e degli allegati dovrà essere consegnato all'ufficio gestione servizi comunali.

4) Il richiedente autorizzato dovrà eseguire i lavori concessi sul suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti.

Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni.

L'amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzioni dei lavori.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione andranno collocati secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque dovranno essere ben visibili e mantenuti fino alla completa ultimazione dei lavori. Sarà cura del titolare del permesso tenere nel luogo dei lavori il relativo provvedimento autorizzatorio o copia conforme dello stesso; inoltre per tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere, deve essere collocato apposito cartello di cantiere in cui sono riportate le seguenti indicazioni:

- Titolare del Permesso di manomissione;
- Impresa appaltatrice;
- Nominativo del progettista e del Direttore dei lavori;
- n° e data di rilascio dell'autorizzazione;
- Indicazione di inizio e fine lavori;

Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta sulle strade interessate da lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere al Comando di polizia Municipale, la verifica di regolarità dell'installazione della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto per i lavori decorrerà a partire dalle 48 ore successive.

La segnaletica dovrà essere installata secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e dovrà essere rimossa alla fine dei lavori a cura del soggetto autorizzato.

I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il traffico veicolare, il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i lavori comportino l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o cose e per consentire il transito.

5) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino. Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.

6) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo, di norma non superiore a 30 giorni, indicato nel provvedimento di autorizzazione. Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo il Concessionario dovrà corrispondere al Comune le penali indicate al successivo art. 14, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada ovvero da modificazioni di legge che interverranno in futuro.

7) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo.

A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. ed Ufficio gestione servizi al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari. In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo art. 14.

8) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

9) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento secondo le esigenze e le disposizioni vigenti al momento della richiesta. In ogni caso nel periodo 1 giugno –15 settembre sono sospese le autorizzazioni per interventi su strade interessanti la viabilità principale e su tutte i sedimi pubblici o di uso pubblico ad ovest della linea ferroviaria fatte salve esplicite deroghe deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 4 – Disposizioni tecniche per le manomissioni.

La manomissione, i danni provocati dalle alberature private e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari,

debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.

b) Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale. il materiale di scavo dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro e non potrà in ogni caso essere utilizzato per il rinterro.

Gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", salvo prescrizioni particolari riferite ad ogni singola autorizzazione per le quali l'ufficio competente valuterà l'obbligo di particolari tecnologie NoDig (spingitubo, microtunnelling, talpa,).

c) Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Comunale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre - masselli) nella loro originaria posizione.

Le pavimentazioni in cubetti/masselli/betonelle dovranno essere rimosse a mano e i cubetti/massetti/betonelle laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura, di tipologia e pigmentazioni similari a quelle demolite, rispettando il disegno originario.

d) Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate fin dalle fasi preliminari di progettazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco ed il loro spazio minimo vitale.

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a ml. 2,00 per le piante di prima e seconda grandezza e ml. 1,00 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; si potrà derogare a questa disposizione per i casi di comprovata e documentata necessità.

Nella tabella che segue sono indicate le classi di grandezza delle piante.

Classe di grandezza Altezza delle piante a maturità

Prima grandezza > 16 metri

Seconda grandezza 10-16 metri

Terza grandezza < 10 metri

Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopraccitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.

Con l'obiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio lo scavo a mano nei confronti delle radici portanti, l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

- raggio di almeno ml. 1.00 dal fusto per le essenze di prima grandezza;
- □ raggio di ml. 0.75 dal fusto per le altre essenze per gli arbusti.

I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai rinterri, e da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale da evitare avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo della città di cui alla deliberazione consiliare n° 30 del 28 giugno 2002 e s.m.i.

e) Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune situazioni particolari in deroga (scavo no - dig).

f) La quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 20 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune.

g) Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie no - dig: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).

h) Nel caso di nuova posa o di sostituzione di tubazioni esistenti, salvo casi eccezionali ed autorizzati, gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto.

In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

i) Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando i limiti di interrimento prescritti al comma precedente.

l) Le linee elettriche, telefoniche e simili all'interno dell'ambito urbano e nelle zone agricole con alta presenza di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo.

In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari deroghe per comprovate esigenze tecniche.

m) La posa di armadi, cassette, pali ecc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verranno autorizzate solo se le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei soggetti disabili.

Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada che dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore il nominativo dell'Ente gestore e la tipologia del servizio interrato.

Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere,) che

interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato; sono altresì compresi gli interventi di adeguamento e messa in quota di tali manufatti a seguito del rifacimento delle strutture stradali eseguiti dal Comune, quali l'esecuzione del tappetino d'usura del manto stradale, la modifica delle livellette, e consimili.

Sarà inoltre cura del gestore eliminare ogni eventuale rumorosità dei coperchi al passaggio dei veicoli.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti.

Art. 5 – Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi.

La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) o con stabilizzato riciclato d/D 0-70 di cui alle norme UNI EN 13242, di nuovo apporto. Il materiale "naturale" o "riciclato" prima descritto dovrà essere impiegato per uno spessore non inferiore a 50 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dal Comune.

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 25 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.

b) sopra il materiale inerte dovrà essere realizzato uno strato di base in "misto bitumato", composto da una miscela granulometrica di frantumato impastata con bitume, dello spessore non inferiore a cm. 20;

b) lo scavo dovrà essere chiuso con la realizzazione con uno strato di collegamento, "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm. 10;

d) solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il misto bitumato ed il binder, si potrà impiegare il calcestruzzo cementizio, con le seguenti modalità:

1. misto cementato dosato a q.li 0,50 di cemento 325 per mc., dello spessore non inferiore a cm. 20; per il ripristino provvisorio, per lo strato di base,

2. massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a q.li 200 di cemento 325 per mc. Per lo strato di collegamento .

Detta colmatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6. Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

e) qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo;

f) Qualsiasi scavo su cui si dovrà riaprire una strada al traffico, in attesa della colmatura eseguita ai sensi dei commi precedenti, dovrà comunque essere chiuso con uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (calcestruzzo bituminoso o cementizio,)

g) Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni il cui numero e specie dovrà essere concordato con gli uffici comunali competenti affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

h) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'ufficio gestione servizi. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile. Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

Art. 6 – Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi.

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società, privati ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sui LL.PP.

Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri saranno eseguiti dall'ente gestore del servizio soste, che addebiterà al richiedente gli oneri conseguenti.

Oltre alle particolari indicazioni riportate sull'assenso amministrativo, dovranno essere integralmente rispettate le seguenti indicazioni:

a) Il ripristino definitivo di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita in tempi successivi e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "primo ripristino", dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3 previa fresatura del ripristino provvisorio e della limitrofa pavimentazione. La giunzione che verrà a formarsi tra il nuovo tappetino d'usura e il manto stradale preesistente dovrà essere colmata con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo; il manto d'usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno. Il ripristino definitivo della pavimentazione potrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all'asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo.

Lo strato di usura in conglomerato bituminoso fino, sarà costituita con un aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito compresso non inferiore a 3.

Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 –18 tonnellate.

La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder di cui all'art.5 .

Per interventi perpendicolari all'asse stradale, il ripristino dovrà interessare, previa fresatura, una larghezza non inferiore a ml. 2,5. Viceversa per ripristini lungo l'asse stradale, se la strada ha una larghezza maggiore di 7 ml la sistemazione dovrà interessare mezza carreggiata; tutta la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore a 7,00 ml..

Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50.

Nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa.

Qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnicamente che geometricamente, deve essere indicata sull'atto che autorizza la manomissione

Nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 50 mq il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibro finitrice di adeguate dimensioni.

Nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione potrà essere richiesto dai tecnici del Comune alle Società l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili.

b) Il ripristino definitivo della banchina transitabile o comunque nelle immediate adiacenze della carreggiata, il rinterro dovrà essere eseguito in misto cementato, la cunetta per il convogliamento delle acque piovane, verrà ricostruita secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti. Qualora la banchina di che trattasi sia realizzata in terra ed abbia una pendenza accentuata, l'Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione potrà, visto lo stato dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di riporto, venga realizzata in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 dello spessore 12 cm con rete elettrosaldata a maglie 15x15 Ø 5, lisciato per il convogliamento delle acque piovane.

c) Il ripristino definitivo della banchina non transitabile o comunque non nelle adiacenze della carreggiata, il rinterro dovrà eseguirsi mediante l'impiego di toutvenant di cava di idonea pezzatura ed opportunamente costipato e uno strato di terra superficiale.

d) Il ripristino definitivo della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto. Il soggetto titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare all'ufficio gestione servizi il rilievo grafico e fotografico dell'area interessata. Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basoli, cordonate, lastre di pietra regolari, occorrerà procedere alla numerazione dei singoli elementi, ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione; nel caso in cui l'attività di rimozione riguardi pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari, i lavori di ricomposizione dovranno assicurare l'integrale ricostruzione secondo il disegno originario, assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei disegni eventualmente presenti.

L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scaricamento e riposizionamento; gli elementi di dimensioni rilevanti (basoli, cordonate, lastre, ...) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi.

Per questi interventi il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione, dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine. I basolati,

previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria.

Per quanto riguarda gli acciottolati ed i selciati, il riinterro dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cementato dosato a kg/mc 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato a 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25; il riempimento degli interstizi avverrà con una miscela di saturazione composta da sabbia fine e cemento tipo 325 dosato a Kg./mc. 350. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, nel rispetto integrale dell'originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico.

I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc.

e) Il ripristino di interventi su marciapiede, lo scavo dovrà eseguirsi con l'impiego di mezzi d'opera che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolito. Il ripristino dello scavo dovrà eseguirsi con tout-venant di cava di idonea pezzatura, con soprastante massetto di calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10 e piano di calpestio da realizzarsi rispettando la tipologia preesistente (betonelle, asfalto etc).

La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.

Qualora lo scavo interessi marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 ml. (esclusa la cordonata) si dovrà procedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, compresa la rimessa in quota delle cordonate.

Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml. la larghezza minima di ripristino definitivo non può essere inferiore alla larghezza del marciapiede ; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle dimensioni dei mattoni che compongono il marciapiede. Qualora lo scavo non dovesse avere andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso planimetricamente lo scavo; anche in questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a 1,00 ml..

Ove possibile, e su richiesta dell'Ufficio gestione servizi comunali , dovranno essere realizzati gli scivoli e gli accessi per disabili.

Nei casi di attraversamento trasversale il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno pari a ml. 1,00 e comunque tale da garantire il raccordo con l'esistente a regola d'arte.

I giunti fra le betonelle/massetti devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso il lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle betonelle/masselli in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi.

Art. 7 – Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" inserite nel capitolato speciale per gli appalti dell'U.O. Lavori Pubblici; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'elenco prezzi in vigore nel capitolato d'appalto per la ordinaria manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 6.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati del Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

La rimozione degli elementi lapidei o cls. di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

CAPO III - RESPONSABILITA'

Art. 8 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune. - Responsabilità

L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, il Concessionario che ha effettuato l'intervento.

Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna al Comune a cadenza mensile dopo la comunicazione di fine dei lavori e controllo di regolare esecuzione di cui all'art. 9.

Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.

Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 9 – Regolare esecuzione

I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario. La loro regolare esecuzione dovrà essere certificata da un tecnico, con l'assistenza di un tecnico comunale, prima della consegna dei sedimi al Comune.

La certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.

Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al Concessionario verifiche tecniche nei particolari casi che riterrà opportuni.

Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni dei servizi dell'area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e delle eventuali rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, comprendente i calibri e le quote, redatto in scala 1:2000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di San Vincenzo in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico secondo la richiesta avanzata dall'Ufficio Comunale competente, onde poter aggiornare la banca dati.

Art. 9 bis

Le norme del presente regolamento valgono anche per i progetti di opere pubbliche che interessano aree di proprietà privata pavimentate.

CAPO IV - INDENNIZZI

Art. 10. – Tipologie delle pavimentazioni.

Il Comune, a compenso del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività, a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, richiederà una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione manomessa.

Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:

1. Pavimentazione stradale bituminosa
2. Pavimentazione stradale in granito (masselli, cubetti, binderi)
3. Pavimentazione stradale in porfido (pianelle, cubetti, smoller, binderi)
4. Pavimentazione stradale in acciottolato
5. Pavimentazione in autobloccanti
6. Pavimentazione di marciapiedi-banchine bituminose
7. Pavimentazione di marciapiedi in pietra
8. Altro (ghiaia, cemento, ecc.)
9. Aree verdi

Art. 11 – Indennizzi.

In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabilite le seguenti misure degli indennizzi:

| | | | |
|----------------|--------|------------------|-------|
| Pavimentazione | tipo 1 | €/m ² | 11,00 |
| “““ | tipo 2 | €/m ² | 25,00 |
| “““ | tipo 3 | €/m ² | 18,00 |
| “““ | tipo 4 | €/m ² | 20,00 |
| “““ | tipo 5 | €/m ² | 15,00 |
| “““ | tipo 6 | €/m ² | 10,00 |
| “““ | tipo 7 | €/m ² | 20,00 |
| “““ | tipo 8 | €/m ² | 10,00 |
| “““ | tipo 9 | €/m ² | 12,00 |

Per le zone comprese nelle aree pedonali si applicherà una maggiorazione del 10%.

Tali indennizzi, ai sensi del precedente art. 2 verranno aumentati automaticamente del 100% per interventi in aree sistemate da meno di un anno ed del 50% per aree sistemate da un anno a 24 mesi. Detti indennizzi verranno aggiornati con scadenza biennale mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 12 – Contabilizzazione e decontazione.

Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata con gli indennizzi di cui all'art. 11, la misura della superficie del ripristino verrà misurata dai tecnici comunali in contraddittorio con i tecnici dei Concessionari o con i Concessionari stessi..

Sarà in seguito redatto un deconto a periodicità trimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria del Comune. Per i privati e per singolo intervento la misurazione sarà contestuale al sopraluogo per l'accertamento della regolare esecuzione il cui rilascio è subordinato al pagamento stesso dell'indennizzo presso la tesoreria del Comune.

Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo art. 14.

CAPO V - VERIFICHE E SANZIONI

Art. 13 – Azione di verifica.

Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

Art. 14 – Sanzioni e Penali

Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge e di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'Art. 3.), darà luogo ad una penale di € 1.500,00 ed alla sospensione immediata dei lavori .

La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all'art. 3), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penale variabile da € 500, 00 ad €. 2500,00 in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali preposti anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale .

La penalità sarà addebitata al concessionario con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo del deconto tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 80,00 giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi, norme o regolamenti.

CAPO VI - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 15 – Norme particolari per le manomissioni e il ripristino.

Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.

Il solo ripristino finale del suolo pubblico manomesso potrà anche essere eseguito, a richiesta dell'interessato, direttamente dal Comune con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico aumentata del 5%.

Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto, verranno applicati gli indennizzi di cui al Capo IV.

L'importo complessivo dei lavori e degli indennizzi sarà direttamente pagato al Comune dal richiedente, tramite la Tesoreria del Comune alla fine dei lavori e contestualmente alla verifica della regolare esecuzione.

Art. 16 – Applicazione e regime transitorio.

Il presente regolamento entra in vigore come previsto dall'art. 14 dello statuto comunale dalla data di esecutività della delibera di approvazione e sarà applicato a tutte le richieste di manomissioni che perverranno al protocollo generale del Comune dopo la data della sua entrata in vigore.

Per le manomissioni rilevate dall'ufficio gestioni servizi o dalla polizia municipale che non sono state eseguite con le disposizioni previdenti e causano disagi alla circolazione veicolare o pedonale, dovranno, in ogni caso essere eseguiti i ripristini a spese cura dei responsabili, con le modalità previste dal presente regolamento. In caso di inadempienza, decorsi i termini indicati nella disposizione comunale da notificare ai responsabili, fatti salve le responsabilità civili e penali di cui al codice civile, il Comune provvederà d'ufficio, anche avvalendosi di ditta specializzata, al ripristino dello stato dei luoghi addebitando le spese relative con una maggiorazione del 20%.

Art. 17

Ai contratti d'appalto stipulati dal Comune o dagli enti collegati deve essere allegato il presente regolamento, che deve essere sottoscritto dall'appaltatore con assunzione di impegno a rispettarlo.

Il presente regolamento verrà allegato, in estratto, alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.2 .